ARGEA - REG_DET 0003746 - 09/08/2012 Allegati : 1







Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 19 - D.G.R. n. 16/20 del 29 marzo 2011 - Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

Approvazione bando e modulo di domanda per la presentazione delle domande di aiuto.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14:

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. Antonello Arghittu è stato nominato direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive:

VISTA la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009 (legge finanziaria) e in particolare l'articolo 4, comma 19 che istituisce aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale N. 41/5 del 8.09.2009 concernente "Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4, comma 19, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 per un importo di euro 1.000.000";

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Argea Sardegna n. 5329/2009 del 11.11.2009 concernente "Attribuzione di competenze all'Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli. Istituzione dei Registri informatici dei beneficiari, dei debitori e degli aiuti "de minimis" in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009;





Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive



3746/2012 .

DETERMINAZIONE N.

DEL

9 AGO, 2012

VISTA la Comunicazione della Commissione "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi economica e finanziaria" (G.U. C 6 dell'11.1.2011) e la Direttiva del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, Modalità di applicazione della comunicazione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto dio Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/20 del 29 marzo 2011 – L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009. Aiuto per l'acquisto arieti con genotipo resistente alla "scrapie". Approvazione programma di spesa Annualità 2011;

VISTO il Decreto assessoriale n. 00735/DecA/22 del 7 aprile 2011 – Attuazione della delibera n. 16/20 del 29 marzo 2011. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale – Servizio Produzioni prot. n. 14888/VII.6.2 del 24 luglio 2012;

CONSIDERATO che per l'erogazione degli aiuti l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale provvederà al trasferimento, all'Agenzia Argea Sardegna, delle risorse finanziarie;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del bando e dello schema di domanda per la concessione degli aiuti istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19;

RITENUTO di dover procedere alla apertura dei termini per la presentazione delle domande;

DETERMINA

Di approvare il bando e la domanda per la concessione degli aiuti istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19 – Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla" scrapie" nel testo che si allega (allegato 1 e allegato 2), quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.



Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive



3 7 4 6 / 2 0 1 2 • DETERMINAZIONE N.

DEL

9 AGO. 2012

Di fissare il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli aiuti al 11 ottobre 2012.

Di disporre la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a maggiore diffusione.

Di trasmettere la presente Determinazione per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di ARGEA Sardegna.

Il bando e la domanda sono consultabili e scaricabili nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna <u>www.regione.sardegna.it</u> e nel sito dell'Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento







3746/2012.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

DEL

9 AGO, 2012

LEGGE REGIONALE N.1 DEL 14 MAGGIO 2009, ART. 4 COMMA 19.

Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI ANNUALITA' 2012





INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
- 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO
- 7) SOGGETTI BENEFICIARI
- 8) CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 9) CRITERI DI VALUTAZIONE
- 10) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 11) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- 12) DISPOSIZIONI FINALI





1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 19 è stato istituito un aiuto regionale per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 (legge finanziaria), aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla "scrapie";
- D.G.R. n. 41/5 del 8 settembre 2009 e relativo allegato disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla "scrapie", istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro;
- Comunicazione della Commissione "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi economica e finanziaria" (G.U. C 6 dell'11.1.2011);
- Direttiva dl Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, Modalità di applicazione della comunicazione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto dio Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria";
- D.G.R. n. 16/20 del 29 marzo 2011 L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009. Aiuto per l'acquisto arieti con genotipo resistente alla "scrapie". Approvazione programma di spesa Annualità 2011.
- Decreto 00735/DecA/22 del 7 aprile 2011 Attuazione della delibera n. 16/20 del 29 marzo 2011. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la





resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19;

 Nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale – Servizio Produzioni prot. n. 14888/VII.6.2.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00.

4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, delle seguenti categorie:

categoria	sezione	
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	
Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio (età massima	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	
5 anni)	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (indice < + 20) o Classe B	
(Std MdSSMd C dinn)	Sezione B (indice ≥ + 20) e/o Classe A	
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A	





5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda (*).

categoria	sezione	(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	500,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	1.000,00
Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	800,00
indice proprio	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età	Sezione A (pedigree < + 20) o Classe B	800,00
massima 5 anni)	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A	2.000,00

^(*) La spesa massima ammissibile della Tabella 1 sono forniti dalle Associazioni Provinciali Allevatori della Sardegna





L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto quietanzata allegata alla domanda (o documento contabile equipollente) e sulla base del Certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio in cui è riportato il genotipo dell'ariete.

6. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto regionale verrà essere erogato sotto forma di contributi in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea 21 dicembre 2007, n. 337.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi economica e finanziaria" (G.U. C 6 dell'11.1.2011) e della Direttiva di Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, Modalità di applicazione della comunicazione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto dio Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria", l'importo complessivo degli aiuti di importanza minore concessi ad una singola impresa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, non supera i 15.000 euro.

Tale obbligo di riscontro trae ragione con particolare riferimento ai beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 1 della L.R. 15/2010 che prevede un aiuto complessivo di € 7.500,00 per singola azienda.

Pertanto, considerando il massimale di € 15.000,00, si ritiene che l'aiuto massimo concedibile per azienda con riferimento alla normativa in argomento debba essere pari a € 7.500,00 calcolato sugli ultimi tre anni.





7. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole, all'Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale Ovini.

La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

8. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Alla data di presentazione della domanda il capo o i capi acquistati dovranno risultare iscritti alla BDN nel fascicolo relativo all'azienda acquirente.

I capi acquistati dovranno provenire da aziende con diverso codice ASL rispetto a quello attribuito alla ditta acquirente e, salvo i casi di forza maggiore, dovranno permanere in azienda per almeno 24 mesi (2 anni) dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale Ovini.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere presentate ai Servizi Territoriali dell'ARGEA Sardegna competenti per territorio, entro e non oltre il <u>11 ottobre 2012</u>.

Potranno presentare richiesta anche le ditte che hanno effettuato acquisti in data successiva al 30 settembre 2011.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

 fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;





- copia conforme del certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, il genotipo dell'ariete, l'età e la categoria di pertinenza;
- per i soggetti acquistati di età superiore ai 5 anni deve essere prodotto oltre al certificato genealogico, una scheda genealogica aggiornata all'anno di acquisto;
- copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

La domanda dovrà, inoltre, presentare il visto di congruità dei capi acquistati apposto dall'APA competente per territorio.

Potrà essere cura della stessa APA trasmettere le richieste ad Argea Sardegna.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno ammesse a finaziamento le domande presentate che risultino istruite con esito positivo successivamente inserite in graduatoria predisposta in base alla data di presentazione.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale e in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore anzianità di iscrizione alla partita IVA.

11. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:





- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà all'adozione dei provvedimenti di approvazione graduatoria e di concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

Inoltre, sulle domande ammesse al finanziamento l'Area Istruttorie e di Coordinamento Attività Ispettive effettuerà un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.